



EMIR aggiornato al 1° maggio 2024

Domande frequenti

1. CHE COSA SI INTENDE PER EMIR?

Il Regolamento (UE) EMIR n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (European Market Infrastructure Regulation, di seguito EMIR) introduce un nuovo sistema di regole e di requisiti volti a garantire una maggiore trasparenza e a ridurre i rischi relativi ai mercati dei derivati.

EMIR prevede l'obbligo di segnalare tutti i contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni e di compensare centralmente i contratti derivati negoziati fuori borsa (OTC). Il regolamento fissa inoltre un quadro giuridico per il miglioramento della sicurezza delle controparti centrali (Central Counterparty, CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni (Trade Repository, TR). Predispose altresì una serie di tecniche di attenuazione dei rischi tese a rafforzare la solidità dei mercati finanziari.

EMIR REFIT

Per EMIR REFIT (EMIR REGULATORY FITNESS Program) si intende un aggiornamento di vasta portata della normativa EMIR esistente entrato in vigore il 29 aprile 2024 al fine di semplificare e migliorare il quadro normativo per i mercati dei derivati all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). EMIR REFIT modifica la precedente definizione di controparti finanziarie, obbligo di compensazione, obbligo di segnalazione, tecniche di attenuazione dei rischi e vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni (tali voci sono disponibili anche nelle presenti Domande frequenti). Nel prosieguo qualsiasi riferimento a EMIR è da intendersi alla versione riveduta e corretta di EMIR (ossia successiva all'entrata in vigore di EMIR REFIT).

Va sottolineato che, ai sensi della normativa EMIR entrata in vigore il 29 aprile 2024, la banca non potrà più eseguire operazioni in derivati (OTC e ETD) per conto degli investitori se non saranno state fornite e documentate nel nostro sistema informazioni chiave quali lo status finanziario dell'investitore, il settore aziendale in cui opera e un LEI valido per le entità giuridiche.

Il Regno Unito ha promulgato una normativa analoga valida per Regno Unito (RU) e Gibilterra, detta anche UKMIR. Nel prosieguo qualsiasi riferimento a «SEE/RU» è da intendersi a entrambe le normative e alle entità interessate.

La pagina dedicata a EMIR sul sito Internet dell'Autorità europea dei mercati finanziari AESFEM (European Securities and Markets Authority, ESMA), in particolare alle «Domande frequenti» pubblicate dall'autorità, costituisce un'altra fonte informativa da consultare regolarmente. La normativa EMIR, approvata dal Parlamento europeo il 4 luglio 2012, è entrata direttamente in vigore in tutti i Paesi membri il 16 agosto 2012.

Domande e risposte dell'AESFEM sull'EMIR

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf

Linee guida dell'AESFEM in materia di segnalazione EMIR <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-guidelines-and-technical-documentation-reporting-under-emir>

2. CHI È SOGGETTO ALLA NORMATIVA EMIR?

Gli investitori (le controparti e i clienti di una delle entità giuridiche del Gruppo Pictet) domiciliati nello SEE che negoziano derivati (contratti bilaterali OTC e derivati scambiati in borsa ETD) sono tenuti ad adempiere a obblighi diversi ai sensi della normativa EMIR a seconda della loro classificazione e della natura delle operazioni effettuate. La normativa EMIR riguarda le controparti finanziarie e non finanziarie (FC e NFC) che stipulano contratti derivati.

Le imprese domiciliate nello SEE/nel RU che sottoscrivono contratti derivati/effettuano operazioni in derivati sono direttamente interessate dalla normativa. Il termine «impresa» dipende dalle attività esercitate da un soggetto e non dalla sua forma giuridica o dalla tipologia di finanziamento. Analogamente, un'impresa è un'entità giuridica che svolge un'attività commerciale e non è solo un consumatore o un lavoratore dipendente. In genere le persone fisiche sono quindi escluse.

Per attività commerciale si intende anche qualsiasi attività che proponga beni o servizi su un determinato mercato. Pertanto qualsiasi comportamento adottato



sul mercato che implichi l'offerta o la domanda di servizi è considerato un'impresa. Di contro, l'assenza dello scopo di lucro non costituisce di per sé un criterio di esclusione.

Anche le controparti, i clienti e gli investitori non domiciliati nello SEE/nel RU che abbiano a che fare con la nostra banca UE Bank Pictet & Cie (Europe) AG («BPAG») o con una delle sue filiali, cioè anche NON con Banque Pictet & Cie SA («BPSA») che è una banca costituita in Svizzera e quindi NON soggetta alla normativa EMIR, sono tenuti a soddisfare alcuni requisiti EMIR. Tali clienti e controparti dovrebbero essere classificati come FC o NFC come se fossero ubicati nello SEE/nel RU.

Riguardo ai trust e agli enti benefici, si rimanda alla sezione 3 per la classificazione ai sensi della normativa EMIR e alla sezione 10 per gli obblighi in materia di LEI.

2.1 Quali prodotti rientrano nell'ambito di applicazione della normativa EMIR?

Rientrano nell'ambito di applicazione della normativa EMIR tutte le operazioni in derivati, ivi compresi i derivati scambiati in borsa (ETD) e quelli negoziati fuori borsa (OTC). Ai sensi dell'articolo 2 EMIR per «derivato OTC» o «contratto derivato OTC» si intende un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato o su un mercato di un Paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato.

Si segnala che, ai sensi della normativa EMIR, i contratti sia swap che forward su cambi sono considerati derivati OTC. Le operazioni a pronti (regolamento T+2 o anche meno) non sono derivati OTC.

2.2 Esenzioni previste per i contratti swap e forward su cambi

I contratti swap e forward su cambi sono derivati OTC e devono quindi soddisfare tutti i requisiti previsti dalla normativa EMIR.

In deroga all'articolo 2(2), nelle procedure di gestione del rischio messe in atto dalle controparti queste ultime possono decidere che i margini di variazione non debbano essere costituiti o riscossi per i contratti sia forward che swap su cambi con regolamento fisico laddove una delle controparti:

- non sia un ente ai sensi della definizione di cui al punto (3) dell'articolo 4(1) del Regolamento (UE) n. 575/2013 oppure;
- non verrebbe considerato tale qualora fosse stabilito nell'Unione.

In maniera semplificata, i contratti sia swap che forward su cambi con regolamento fisico (cioè esclusi i non-deliverable forward, NDF) sono soggetti alla marginazione solo negli scambi tra enti creditizi. Ad esempio, un fondo o un'entità non appartenente al sistema bancario - benché siano considerati controparti finanziarie - sono esentati dalla marginazione (sia dai margini di variazione che dai margini iniziali) quando hanno a che fare con un ente creditizio.

Gli NDF sono considerati in maniera diversa rispetto ai forward su cambi con regolamento fisico. Gli NDF possono infatti essere soggetti alla costituzione di margini iniziali, mentre i forward su cambi con regolamento fisico non devono comunque soddisfare tale requisito.



3. COME SI DETERMINA LA PROPRIA CLASSIFICAZIONE EMIR? «FC» O «NFC»?

Gli investitori possono essere classificati come

**FC-, FC+, NFC- o NFC+
NFC- or NFC+**

Le controparti non finanziarie (NFC) sono entità non classificate come controparti finanziarie (FC) ai sensi della normativa EMIR. Le NFC si suddividono ulteriormente in NFC- e NFC+ a seconda che si collochino al di sopra o al di sotto delle soglie di compensazione delle diverse classi di derivati elencate nella tabella qui sotto. Le NFC- sono esentate dall'obbligo di compensazione, ma sono comunque tenute a segnalare le proprie operazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni e ad applicare le tecniche di attenuazione

dei rischi. Le NFC+ sono soggette all'obbligo di compensazione per le classi di derivati che superano le soglie e devono rispettare i requisiti di margine per i derivati non compensati.

Casi particolari:

1. trust, enti benefici e strutture equivalenti in genere sono classificati come imprese non UE.

Tale classificazione non impedisce loro di ottenere un Legal Entity Identifier (LEI).

L'AESFEM ha chiarito la questione nel seguente briefing:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

2. Per i fondi d'investimento lussemburghesi si prega di attenersi alle linee guida di seguito riportate.

CONTROPARTE FINANZIARIA (FC)	CONTROPARTE NON FINANZIARIA (NFC)
OICVM	FIA non gestito da un GEFIA autorizzato o registrato: - FIA gestito da un GEFIA NON UE - FIA gestito da un GEFIA esonerato dall'obbligo di autorizzazione (articolo 6 (3) e (4) della direttiva AIFM)
FIA gestito da un GEFIA autorizzato o registrato: - Parte II - SIF e SICAR non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 (39) della legge AIFM - FIAR gestito da un GEFIA autorizzato	Non-FIA: non rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 (39) della legge AIFM, ma regolamentato: - SIF, - SICAR
Società di gestione di OICVM (capitolo 15): - Proprio conto - Mandato di gestione discrezionale per clienti retail	AIFM (capitolo 16): - Proprio conto - Mandato di gestione discrezionale per clienti retail
Super ManCo (capitolo 15 + AIFM) - Proprio conto - Mandato di gestione discrezionale per clienti retail	- Società veicolo di cartolarizzazione autorizzata (SSPE) - Veicolo di cartolarizzazione non regolamentato
- SEPCAV - ASSEP	-



FC- o FC+

Le controparti finanziarie (FC) sono entità classificate come tali ai sensi della normativa EMIR. Le FC includono enti creditizi, imprese di investimento, compagnie di assicurazione, OICVM, fondi d'investimento alternativo, fondi pensione e talune società di cartolarizzazione. Le FC sono soggette all'obbligo di compensazione per tutte le classi di derivati, all'obbligo di

segnalazione, ai requisiti di margine per i derivati non compensati e alle tecniche di mitigazione dei rischi. Le FC si suddividono ulteriormente in FC- e FC+ a seconda che si collochino al di sopra o al di sotto delle soglie di compensazione delle diverse classi di derivati elencate nella tabella qui sotto. Le FC+ sono soggette a maggiori requisiti patrimoniali e di vigilanza rispetto alle FC-.

Soglie utilizzate per determinare la classificazione -/+

CLASSE DI ATTIVITÀ	FC- E NFC-	SOGLIA (NOZIONALE)	FC+ E NFC+
Derivati di credito	meno di	EUR 1 miliardo	più di
Derivati azionari	meno di	EUR 1 miliardo	più di
Derivati su tassi d'interesse	meno di	EUR 3 miliardi	più di
Derivati su cambi	meno di	EUR 3 miliardi	più di
Derivati su commodity e altri derivati	meno di	EUR 4 miliardi	più di

4. QUALI SONO I SETTORI AZIENDALI DEGLI INVESTITORI?

Le autorità di mercato richiedono informazioni sullo status degli investitori, in particolare sul settore aziendale in cui operano.

Possibili settori aziendali delle Non-Financial Company (NFC):

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Attività estrattiva
- Attività manifatturiere
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione
- Costruzioni
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Trasporto e magazzinaggio
- Servizi di alloggio e di ristorazione
- Servizi di informazione e comunicazione
- Attività finanziarie e assicurative
- Attività immobiliari
- Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Attività amministrative e di servizi di supporto
- Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- Istruzione
- Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
- Altre attività di servizi
- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- Attività di organizzazioni e organismi extra territoriali

Possibili settori aziendali delle Financial Company (FC):

- Ente creditizio (autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE)
- Impresa d'investimento (autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE)
- Impresa di assicurazione o di riassicurazione (autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE)
- Fondo d'investimento alternativo (stabilito nell'Unione europea o gestito da un gestore di un fondo d'investimento alternativo registrato o autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE)
- Fondo pensione (istituto di previdenza professionale ai sensi dell'art. 6(1) della direttiva 2016/2341)
- OICVM (e la relativa società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE)

Stando ai regolamenti, il trustee che investe i fondi del trust sui mercati dei capitali deve richiedere un apposito LEI.

L'AESFEM ha chiarito la questione nel seguente briefing:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

Pertanto un trust o una struttura analoga sono tenuti a richiedere un LEI e a classificarsi. Di solito rientrano nella categoria «Impresa non UE».



5. TENUTO CONTO DELLA PROPRIA CLASSIFICAZIONE EMIR, A QUALI OBBLIGHI SI DEVE ADEMPIERE?

La classificazione EMIR determina gli obblighi cui sono soggetti gli operatori.

Si tratta di un aspetto essenziale perché determina non solo gli obblighi della controparte esterna, ma anche quelli applicabili a BPSA in quanto FC+.

Obblighi EMIR applicabili a una controparte a seconda della sua classificazione

OBBLIGO	FC+	NFC+	FC-	NFC-
1) Obbligo di compensazione	✓	✓	n.a.	n.a.
Calcolo delle soglie per categoria di derivati	✓	✓	✓	✓
2) Segnalazione ad un repertorio di dati sulle negoziazioni	✓	✓	✓	(v) *
3) Attenuazione dei rischi	✓	✓	✓	✓
Conferma delle condizioni contrattuali	✓	✓	✓	✓
Riconciliazione del portafoglio	✓	✓	✓	n.a.
Risoluzione delle controversie	✓	✓	✓	✓
Compressione del portafoglio	✓	✓	✓	✓
Valutazione giornaliera	✓	✓	n.a.	n.a.
Costituzione di garanzie	✓	✓	✓	n.a.
FC+ Controparte finanziaria con soglie di operatività rilevanti	FC- Controparte finanziaria con soglie di operatività non rilevanti	n.a non applicabile		
NFC+ Controparte non finanziaria con soglie di operatività rilevanti	NFC- Controparte non finanziaria con soglie di operatività non rilevanti			

*Per i clienti NFC- che hanno a che fare con BPAG, l'obbligo di segnalazione delle operazioni è a carico della banca UE, non è quindi necessario alcun adempimento da parte loro (non è richiesta alcuna delega).

Per i clienti NFC- che hanno a che fare con altre entità del Gruppo Pictet al di fuori di BPAG e di una delle sue filiali, l'obbligo di segnalazione dell'operazione è a loro carico, devono quindi delegare la segnalazione alla banca (compresi i clienti NFC-).

6. QUALI OBBLIGHI PREVEDE LA NORMATIVA EMIR?

6.1 Obbligo di segnalazione – Che cosa si intende per «segnalazione» EMIR?

La segnalazione è la procedura giornaliera con la quale i dati concernenti i prodotti derivati e le loro controparti vengono comunicati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Un repertorio di dati sulle negoziazioni è un organismo costituito per gestire i dati in modo sicuro e confidenziale regolamentato dalla normativa EMIR.

La segnalazione è finalizzata ad aumentare la trasparenza, mettendo a disposizione delle autorità di vigilanza le informazioni sui prodotti derivati fornite ai repertori di dati sulle negoziazioni. Ciò consente loro di avere una visione precisa del mercato dei derivati e dell'esposizione degli operatori di mercato nell'ottica di contribuire alla regolamentazione prudenziale dei mercati finanziari.

6.2 Quali parti sono soggette all'obbligo di segnalazione?

Tutti gli operatori del mercato dei derivati dello SEE (si veda la precedente sezione 2 «Chi è soggetto alla normativa EMIR?») sono soggetti all'obbligo di segnalazione previsto da EMIR indipendentemente dal fatto che abbiano concluso operazioni in derivati con altre controparti dell'UE o entità di Paesi terzi, a seconda della loro classificazione e degli obblighi a cui devono adempiere (si veda la precedente sezione 5: in genere le persone fisiche non sottostanno all'obbligo di segnalazione).

6.3 Quali derivati sono soggetti all'obbligo di segnalazione?

Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa EMIR e sono quindi soggette all'obbligo di segnalazione sono tenute a comunicare i dati di qualsiasi contratto derivato (si veda anche la sezione 2 «Chi è soggetto alla normativa EMIR?») stipulato, modificato o liquidato a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto entro la fine del giorno lavorativo successivo.

I clienti e le controparti possono delegare alla banca l'obbligo di segnalazione, come illustrato nella sezione 6.4.



6.4 Mandato di segnalazione EMIR

Il Mandato di segnalazione EMIR è necessario per tutti i clienti che siano imprese domiciliate nello SEE/nel RU autorizzate a negoziare derivati (ETD o OTC) con la propria banca, che siano registrati in BPAG o in un altro centro di registrazione (cioè BPSA, compresa la filiale di HKG, BPCAL e PBT) e disposti a delegare al centro di registrazione i propri obblighi di segnalazione degli OTC/ETD.

Il Mandato di segnalazione EMIR comprende la delega sia degli ETD che degli OTC.

Se il cliente è una NFC-, per le imprese domiciliate nello SEE/nel RU registrate in BPAG è sufficiente la delega della segnalazione degli ETD (per le NFC- il regolamento prevede che la segnalazione degli OTC sia a cura della banca UE). Tuttavia, se il cliente è una FC-, una FC+ o una NFC+ dovrà delegare la segnalazione sia degli ETD che degli OTC.

Ai clienti che sono imprese domiciliate nello SEE/nel RU di altri centri di registrazione (Svizzera, Singapore, Hong Kong o Bahamas) si raccomanda vivamente di stipulare un Mandato di segnalazione EMIR per evitare eventuali mancate segnalazioni.

In sintesi:

- per i clienti NFC- UE/SEE che negoziano OTC con BPAG: non è richiesta alcuna delega
- per i clienti FC+/- e NFC+ UE/SEE che negoziano OTC con BPAG: è richiesta la delega (a meno che i clienti non effettuino essi stessi la segnalazione)
- per tutti i clienti UE/SEE che negoziano ETD con BPAG: è richiesta la delega (a meno che i clienti non effettuino essi stessi la segnalazione)
- per tutti i clienti UE/SEE che negoziano OTC e/o ETD al di fuori di BPAG: è richiesta la delega (a meno che i clienti non effettuino essi stessi la segnalazione)
- per i mandati di delega della segnalazione si rimanda nella successiva sezione 7.

7. QUALI DOCUMENTI DEVONO FIRMARE I CLIENTI NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA EMIR?

Nel caso di BPAG nei moduli per la segnalazione delle entità giuridiche saranno inseriti dei campi aggiuntivi per acquisire le informazioni necessarie.

Se il cliente/la controparte è registrato(a) in BPAG:

- il modulo per l'apertura del conto in cui figurano gli appositi campi per acquisire le informazioni necessarie;
- il mandato di segnalazione EMIR disponibile nel T1 2024. In realtà, gli ETD continuano a essere soggetti agli obblighi di segnalazione di tutte le imprese UE/RU (comprese le NFC-);
- i contratti quadro sugli ETD/OTC o il contratto quadro standard dell'International Swaps and Derivatives Association (di seguito «ISDA») e la documentazione sugli ETD per FC+, FC- o NFC+; se il cliente/la controparte è registrato(a) in BPSA, BPCAL o PBT e costituito(a) nello SEE/nel RU:
- l'apposito modulo per la segnalazione UE per acquisire i dati necessari;
- il mandato di segnalazione EMIR per il proprio centro di registrazione per evitare l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione previsto dalla normativa UE/RU. La responsabilità dell'adempimento degli obblighi di segnalazione resta comunque in capo a loro;
- eventuali contratti quadro sugli ETD/OTC.

L'accordo ISDA resterà il documento da preferire per i clienti FC+/FC- e NFC+ poiché devono soddisfare requisiti particolari non contemplati nel Contratto quadro sugli OTC interno di Pictet (riconciliazione del portafoglio, risoluzione delle controversie, marginazione, ecc.). Per ottenere indicazioni o per una specifica richiesta di un cliente all'ISDA si prega di contattare il team PWM Legal e/o Market Infrastructure in modo da discutere dei vari requisiti. Qualsiasi contratto ISDA dovrà essere approvato dal team PWM Legal.

In sintesi:

BPAG E LE SUE FILIALI	ALTRI CENTRI DI REGISTRAZIONE	SOGLIA (NOZIONALE)
Modulo per la segnalazione	Modulo per la segnalazione locale o Allegato	Contratto quadro ISDA o del Paese in questione sugli strumenti derivati OTC
Mandato di segnalazione EMIR	Mandato di segnalazione EMIR OTC e ETD	Mandato di segnalazione EMIR



8. TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEI RISCHI CHE COSA SI INTENDE PER «TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEI RISCHI?»

Le tecniche di attenuazione dei rischi si applicano ai derivati OTC che non vengono compensati tramite controparti centrali.

Designano le procedure finalizzate a mitigare i rischi operativi e comportano i seguenti obblighi:

- conferma tempestiva delle operazioni;
- valutazione giornaliera dei contratti a prezzo di mercato;
- esistenza di procedure di risoluzione delle controversie; e
- riconciliazione del portafoglio e considerazione della compressione del portafoglio;
- scambio delle garanzie.

9. OBBLIGO DI COMPENSAZIONE - CHE COSA SI INTENDE PER «COMPENSAZIONE» DEI DERIVATI OTC?

Nel campo dei derivati OTC, la compensazione è la procedura con la quale le due parti di un contratto in derivati OTC lo sostituiscono con due contratti separati con una controparte centrale (CCP) che prende in carico le posizioni di ciascuna delle parti secondo le modalità del contratto iniziale. Le due parti non hanno quindi più un contratto tra di loro, bensì con la CCP, che diviene pertanto la controparte di ciascuna di esse.

L'obbligo di compensazione si applica unicamente se il derivato OTC in questione appartiene a una categoria dichiarata soggetta all'obbligo e il contratto è stipulato tra una qualsiasi delle combinazioni di FC+ e NFC+, a condizione che almeno una delle parti sia stabilita nell'UE. L'obbligo di compensazione non si applica se almeno una delle controparti è una NFC- (o una controparte estera terza che sarebbe una NFC- se fosse stabilita nell'UE).

In pratica, alla data di redazione del presente documento, solo gli IRS su monete G4 erano soggetti all'obbligo di compensazione previsto dalla normativa EMIR. I CDS vi saranno assoggettati in futuro. Le autorità dell'UE possono decidere di ampliare l'elenco dei derivati OTC tenuti ad adempiere a tale obbligo.

9.1 Notifiche richieste alle NFC al superamento della soglia di compensazione

Non appena supera una qualsiasi soglia di compensazione, una NFC deve informarne l'AESFEM e la propria autorità nazionale competente. Un gruppo con NFC stabilite in diverse giurisdizioni dell'UE deve presentare un'unica notifica all'AESFEM e tutte le NFC

stabilite in una specifica giurisdizione devono informare l'autorità nazionale competente di tale giurisdizione. Queste notifiche sono richieste anche se la NFC finisce con il superare la(e) soglia(e) di compensazione in vigore sulla base del criterio della posizione media mobile su 30 giorni lavorativi (si veda la domanda 11) e diviene pertanto una NFC+.

Nessuna notifica è richiesta per le NFC che diventano effettivamente NFC+.

Le NFC+ devono inoltre informare l'AESFEM e la loro autorità nazionale competente quando la media mobile a 30 giorni delle loro posizioni nozionali in derivati OTC (ad eccezione delle posizioni per copertura dei rischi) non supera più la(e) soglia(e) di compensazione in vigore.

9.2 Che cosa si intende per «consenso esplicito» e che cosa ci si aspetta?

I clienti costituiti nello SEE (con status finanziario NFC-, NFC+, FC- e FC+) che hanno delegato la segnalazione dei propri derivati attraverso il mandato di segnalazione EMIR sono ora tenuti a confermare la delega al nostro Repertorio di dati sulle negoziazioni, Unavista (fornitore terzo) cliccando sul link contenuto nell'e-mail ricevuta da quest'ultima. La banca necessita di tale conferma per poter continuare a effettuare le segnalazioni per conto loro, un requisito entrato in vigore il 29.04.2024.

9.3 Che cosa si intende per «errori e omissioni» e che cosa ci si aspetta?

Non appena riceverà il Mandato di segnalazione EMIR, la banca sarà tenuta, in conformità alle disposizioni dello stesso, a segnalare all'autorità competente qualsiasi operazione in derivati.

Un apposito rapporto sarà fornito al cliente in caso di errori o di omissioni nella procedura di segnalazione che gli consentirà di valutare l'entità del superamento delle soglie stabilite nelle linee guida dell'AESFEM (sezione 4.29 - §395 - p.185). Alla luce di tale valutazione il cliente potrebbe dover notificare la propria «Autorità nazionale competente». Il LEI prevede una soglia mensile di 200 dati (un'operazione potrebbe contenere svariati dati errati). Pertanto il cliente dovrebbe essere informato di eventuali errori e/o omissioni e invitato a contattare, ove opportuno, la propria Autorità nazionale competente.



10. GLI OPERATORI DI MERCATO DEVONO OTTENERE UN LEI PER OTTEMPERARE ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE SECONDO LA NORMATIVA EMIR?

EMIR impone agli operatori di mercato di ottenere, ove possibile, un Legal Entity Identifier (LEI) globale ai fini della segnalazione dei dati relativi alle controparti. Il Regulatory Oversight Committee (ROC) sta attualmente completando l'iniziativa LEI globale che dovrebbe risultare in un certo numero di unità operative locali (Local Operating Unit) autorizzate all'emissione di LEI, con riconoscimento reciproco da parte del maggior numero possibile di giurisdizioni. La nuova infrastruttura LEI globale è entrata in vigore a fine 2013/inizio 2014.

Nelle sue «Domande e risposte» riguardo a EMIR l'AESFEM ha chiarito che viene raccomandato di utilizzare un «pre-LEI» emesso da una delle «pre-Local Operating Unit» («pre-LOU») riportate sul sito Internet LEI ROC ai fini dell'identificazione delle controparti.

Si sottolinea che gli operatori del mercato dei derivati UE che effettuano transazioni con controparti statunitensi probabilmente riceveranno anche da queste ultime la richiesta di ottenere un LEI nella misura in cui le stesse devono segnalare il LEI delle loro controparti.

10.1 Qual è la procedura da seguire per trust, enti benefici e strutture equivalenti?

Quando hanno a che fare con la nostra banca UE BPAG o con una delle sue filiali, le controparti, i clienti e gli investitori, che siano entità o strutture giuridiche, ivi compresi enti benefici e trust, devono procurarsi un codice LEI se desiderano che l'impresa d'investimento (BPAG) continui a operare secondo le istruzioni da essi impartite o prendere per loro conto decisioni in materia di negoziazione.

Stando ai regolamenti, il trustee che investe i fondi del trust sui mercati dei capitali deve richiedere un apposito LEI. Se i trust nudi possono essere esentati dall'obbligo di procurarsi un LEI (a seconda che, all'atto della segnalazione, Compliance li classifichi, in base alla normativa antiriciclaggio, come entità giuridiche o conti individuali/cointestati), tutti gli altri trust sono però tenuti a procurarsi un LEI per effettuare le operazioni finanziarie (ivi compresi non solo i derivati che rientrano nella normativa EMIR, ma anche le operazioni regolamentate dal MiFIR, soprattutto in titoli).

Il termine «entità giuridica» comprende, ma non in via limitativa, parti identificate in modo univoco a cui è affidata la responsabilità giuridica o finanziaria dell'esecuzione delle operazioni finanziarie o che per legge abbiano nella propria giurisdizione il diritto di stipulare in autonomia contratti giuridici a prescindere dal fatto che siano costituite secondo modalità diverse (ad esempio trust, partnership, contratti).

L'AESFEM ha chiarito la questione nel seguente briefing:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

10.2 Come si ottiene un LEI?

Per ottenere un LEI, le società possono registrarsi presso una Local Operating Unit (LOU) autorizzata a emetterlo.

Un elenco delle LOU è disponibile all'indirizzo www.leiroc.org

Taluni clienti possono essersi già registrati per ottenere un «CFTC Interim Compliant Identifier» (CICI) che viene utilizzato per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa statunitense Dodd-Frank Act. Il CICI può anche essere utilizzato come LEI ai fini della normativa EMIR.

A titolo di esempio, il Gruppo Pictet è registrato su www.gmeiutility.com

10.3 Conseguenze dell'inottemperanza agli obblighi della normativa EMIR e del mancato rispetto dei termini per la comunicazione del LEI

In virtù dei requisiti posti da BaFin (l'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca) e dall'ulteriore normativa europea, tutte le operazioni soggette all'obbligo di segnalazione necessitano di un LEI. La banca non effettuerà alcuna operazione soggetta agli obblighi previsti dal regolamento EMIR qualora il cliente o la controparte non abbia comunicato un LEI valido.

Si ricorda che la negoziazione in mancanza del LEI può esporre a sanzioni da parte delle autorità competenti.

I clienti sono tenuti a rinnovare periodicamente il proprio LEI e ad informare tempestivamente la banca di qualsiasi cambiamento di status della NFC (classificazione della controparte, ivi compreso il cambiamento del LEI dell'entità giuridica, ecc.) poiché incide sull'attribuzione di responsabilità in materia di segnalazione.



**11. INFORMAZIONI RELATIVE
ALL'INFRASTRUTTURA DI MERCATO**

**Informazioni relative all'infrastruttura di
mercato di Banque Pictet & Cie SA a Ginevra
(BPSA)**

Indirizzo: Route des Acacias 60, 1211 Ginevra 73,
Svizzera

BIC Code: PICTCHGGXXX

LEI: 4LCYDN74UCFU5VPM4774

Classificazione della controparte secondo la LInFi:
controparte finanziaria (FC+ soggetta all'obbligo di
compensazione su base continuativa)

Settore aziendale: banca

AANA: BPSA è membro di un Gruppo AANA e ha già
superato la relativa soglia.

Per AANA si intende l'importo nozionale medio
aggregato di fine mese dei derivati non compensati
centralmente calcolato secondo le regole dei requisiti
di margine.

BPSA è inoltre soggetta, su base continuativa, ai
requisiti di margine iniziale secondo le regole dei
margini non compensati.

**Informazioni relative all'infrastruttura di
mercato di Bank Pictet & Cie (Europe) AG in
Germania (BPAG)**

Indirizzo: Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Francoforte
sul Meno, Germania

BIC Code: PICTDEFFXXX

LEI: 549300GSSPQ1QSKI1376

Classificazione della controparte secondo EMIR:
controparte finanziaria (FC+ soggetta all'obbligo di
compensazione su base continuativa)

Settore aziendale: ente creditizio

AANA: BPAG è membro di un Gruppo AANA e ha
già superato la relativa soglia.

Per AANA si intende l'importo nozionale medio
aggregato di fine mese dei derivati non compensati
centralmente calcolato secondo le regole dei requisiti
di margine.



pictet.com

